SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 agosto 2019.

Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il comma 961 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 dell'art. 1 della predetta legge possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;

Visto il comma 962 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si stabilisce che possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici;

Visto il comma 963 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi;

Visto il comma 964 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale stabilisce che la gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Mutui rinegoziabili

1. I mutui indicati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato *A)*, che non siano estinti anticipatamente dagli enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo art. 3, comma 1, sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

Art. 2.

Modalità di rinegoziazione

1. La proposta di rinegoziazione dei mutui è consultabile dagli enti mutuatari di cui all'allegato A attraverso il portale «Enti locali e PA» presente nel sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a. La data a partire dalla quale sarà consentito l'accesso a detto portale, ai fini dell'adesione da parte degli enti locali alla proposta di rinegoziazione, è preventivamente comunicata tramite apposito avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti mutuatari possono aderire alla proposta di rinegoziazione entro il termine perentorio del ventesimo giorno lavorativo successivo alla data a partire dalla quale è consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente comma, decorso il quale non saranno accettate le richieste di adesione a detta proposta.

3. La rinegoziazione è perfezionata mediante la stipula tra l'ente mutuatario e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un contratto secondo lo schema tipo allegato al presente decreto, con le modalità che saranno rese note tramite l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo (allegato *B)*.

Art. 3.

Tasso di interesse, piano di ammortamento e garanzie

1. Il tasso di interesse relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui è determinato, tenuto conto della scadenza di ciascun mutuo e della relativa periodicità di pagamento delle rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon - pagina «0#ITXZ=R» del circuito Reuters - relativa alle quotazioni di fine giornata dei buoni del Tesoro poliennali rilevate il quinto giorno lavorativo antecedente la data a partire dalla quale è consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente art. 2, comma 1.

2. Il debito residuo di ciascun mutuo, risultante alla data del 1° gennaio 2019, è rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base del tasso di interesse di cui al precedente comma 1, a rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo le seguenti modalità:

a) il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo decorre dal 1° gennaio 2019 e scade alla data prevista nei piani di ammortamento originari, con prima rata in scadenza al 30 giugno 2019;

b) in data 30 giugno 2019, l'ente mutuatario corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. una somma pari all'importo della rata prevista dal relativo piano di ammortamento originario di ciascun mutuo;

c) Cassa depositi e prestiti S.p.a. corrisponde all'ente mutuatario, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosità in essere, l'importo pari alla differenza tra (i) la somma versata ai sensi del precedente punto *b)* e (ii) la rata prevista al 30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento.

3. Le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento di cui al precedente comma 2.

4. Restano ferme tutte le condizioni previste negli atti attualmente regolanti i mutui oggetto di rinegoziazione, salvo la determinazione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: TRIA

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

19A05740

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'oro da 10 euro della Serie «Imperatori Romani - Traiano» in versione *proof,* millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 98874 del 4 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 11348 del 9 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2018, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 15.000,00, pari a 1.500 unità nella versione *proof*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 11348 del 9 febbraio 2018, ha proposto di ridurre da n. 1.500 a n. 1.150 il contingente delle monete d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'oro di 10 euro della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione *proof*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale n. 11348 del 9 febbraio 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 11.500,00, pari a n. 1.150 monete.
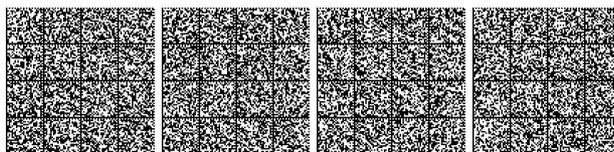
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05644

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'argento da 10 euro della Serie «Italia delle Arti - Puglia - Cattedrale di Trani», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 98944 del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Puglia - Cattedrale di Trani», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 47673 dell'11 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2018 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 40.000,00, pari a 4.000 unità nella versione *proof*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 47673 dell'11 giugno 2018, ha proposto di ridurre da n. 4.000 a n. 2.274 il contingente delle monete d'argento di 10 euro della serie «Italia delle Arti - Puglia - Cattedrale di Trani», in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento di 10 euro della serie «Italia delle Arti - Puglia - Cattedrale di Trani», in versione proof, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 47673 dell'11 giugno 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 22.740,00, pari a n. 2.274 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05667

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'argento da 10 euro della Serie «Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:«Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 3876 del 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 10, della serie «Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 75154 del 12 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2018 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 50.000,00, pari a 5.000 unità nella versione *proof*;
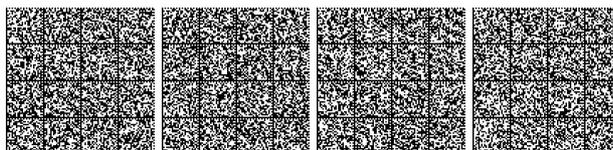
Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 75154 del 12 settembre 2018, ha proposto di ridurre da n. 5.000 a n. 2.500 il contingente delle monete d'argento da euro 10 della serie «Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento di 10 euro della serie «Esploratori - Marco Polo», in versione *proof*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 75154 del 12 settembre 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 25.000,00, pari a n. 2.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05668

DECRETO 4 settembre 2019.

Ridefinizione del contingente della moneta d'oro da 20 euro della Serie «Le Donne nell'Arte - Artemisia Gentileschi», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 98948 del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'oro da euro 20 della serie «Le Donne nell'Arte - Artemisia Gentileschi», in versione *proof*, millesimo 2018;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 47674 dell'11 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2018 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 24.000,00, pari a 1.200 unità nella versione *proof*;

Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 47674 dell'11 giugno 2018, ha proposto di ridurre da n. 1.200 a n. 840 il contingente delle monete d'oro da euro 20 della serie «Le Donne nell'Arte - Artemisia Gentileschi», in versione *proof*, millesimo 2018;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'oro di 20 euro della Serie «Le Donne nell'Arte - Artemisia Gentileschi», in versione *proof*, millesimo 2018, di cui al decreto del direttore generale n. 47674 dell'11 giugno 2018, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 16.800,00, pari a n. 840 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A05669

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 4 settembre 2019.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 27 feb-

braio 2019, n. 1423, nonché nella direttiva dipartimentale 29 febbraio 2019, protocollo n. 774, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della direttiva.;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1346/2019 della commissione dell'8 agosto 2019, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1346/2019 della Commissione dell'8 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 213 del 14 agosto 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varietà S. Marzano 2 e/o KIROS (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento genetico delle suddette varietà, sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dalle varietà S. Marzano 2 e/o KIROS o di linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali così delimitate:

Provincia di Salerno: l'intero territorio dei comuni di San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri.

Provincia di Avellino: l'intero territorio del comune di Montoro.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Striano, Gragnano, Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano.

Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa irrigua o irrigabile.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.

Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.

Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.

Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo scirocco del sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Il trapianto, di norma, si esegue dalla 1° quindicina del mese di aprile fino al 25 maggio. Il sesto di impianto deve essere tale da non superare la densità massima di 25.000 piante di pomodoro ad ettaro.

La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.

È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.
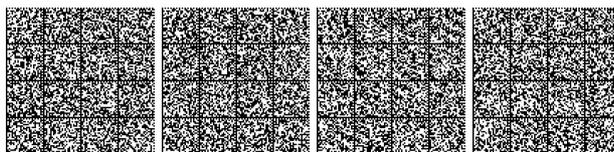
La raccolta dei frutti è compresa tra il 15 luglio ed il 15 ottobre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati in contenitori di plastica e trasportati al centro di raccolta aziendale e/o collettivo o della cooperativa intermediaria. Per il trasporto all'industria di trasformazione i contenitori sono singolarmente identificati per produttore con un peso non superiore a 250 chilogrammi cadauno.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non è superiore al 70%.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - inscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:

1) caratteristiche della pianta:

sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati;

fogliame ben ricoprente le bacche;

maturazione scalare;

bacche acerbe con «spalla verde».

2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:

Standard 1:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale angolata;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) pH non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Standard 2:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale tondeggiante;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) pH non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5 % della partita;

al punto *d)*: peduncoli: massimo l'1% dei frutti;

al punto *e)*: area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *i)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20° C una tolleranza di -0,2.

Per la preparazione del succo necessario al riempimento dei contenitori, i pomodori devono essere esclusivamente quelli conformi al disciplinare di produzione con esclusione dei parametri relativi alle dimensioni ed alla regolarità della forma.

Art. 6.

La denominazione d'origine protetta - DOP - «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:

pomodori pelati interi:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;

essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60% del peso del prodotto sgocciolato;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3.

pomodori pelati a filetti:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;
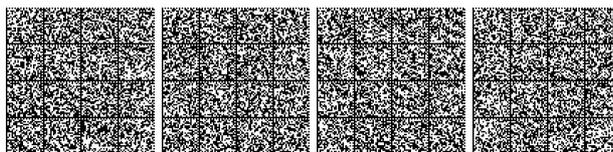
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;

tagliati longitudinalmente a spicchi;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3.

Art. 7.

Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» - DOP - può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;

il simbolo dell'UE;

denominazione di origine protetta e/o il suo acronimo;

pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:

descrizione del logo:

cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco;

al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.

caratteristiche tecniche:

font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed;

colori nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;

c: 16 m: 7 y: 7 k: 0;

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Agroqualità S.p.a, viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, telefono: +39-06-5422 8675, fax: +39-06-5422 8692 - e-mail: sanmarzano@agroqualita.it

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto, e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

19A05665
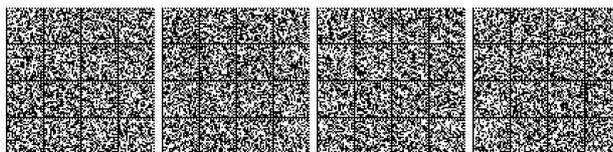
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2019.

Nomina del commissario straordinario della società «Covan S.r.l.» in Nola, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bernardi Group S.p.a., con sede in Roma, via Gian Maria Volonté, 24;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2014, con il quale il dott. Francesco Rinaldo De Agostini è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della predetta società;

Vista la sentenza n. 53/2019 del 22 maggio 2019, depositata in cancelleria in data 24 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Covan S.r.l. in liquidazione,

Visto il decreto del Tribunale di Nola in data 18 luglio 2019, depositato in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata in data 22 luglio 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Covan S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Covan S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Covan S.r.l. in liquidazione, con sede in Nola, via Onorevole Francesco Napolitano n. 44 - C.F. 02431970306, è nominato commissario straordinario il Francesco Rinaldo De Agostini, nato a Campo San Martino, il 31 agosto 1959 già commissario straordinario della società Bernardi Group S.p.a. in amministrazione straordinaria (procedura madre) ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per detta procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Nola;

alla Camera di Commercio di Nola, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Campania;

al Comune di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05662

DECRETO 9 agosto 2019.

Nomina del commissario straordinario della società «Elena S.r.l.» in Nola, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bernardi Group S.p.a., con sede in Roma, via Gian Maria Volonté, 24;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2014, con il quale il dott. Francesco Rinaldo De Agostini è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della predetta società;

Visto la sentenza n. 47/2019 del 2 maggio 2019, depositata in cancelleria in data 14 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Elena S.r.l. in liquidazione,

Visto il decreto del Tribunale di Nola in data 18 luglio 2019, depositato a mezzo posta elettronica certificata in cancelleria in data 19 luglio 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Elena S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Elena S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Elena S.r.l. in liquidazione, con sede in Nola, via Onorevole Francesco Napolitano n. 44 - C.F. 01922580301, è nominato commissario straordinario il Francesco Rinaldo De Agostini, nato a Campo San Martino, il 31 agosto 1959 già commissario straordinario della società Bernardi Group S.p.a. in amministrazione straordinaria (procedura madre) ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per detta procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Nola;

alla Camera di Commercio di Nola, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Campania;

al Comune di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05663

DECRETO 9 agosto 2019.

Nomina del commissario straordinario della società «Foudre S.r.l.» in Nola, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bernardi Group S.p.a., con sede in Roma, via Gian Maria Volonté, 24;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2014, con il quale il dott. Francesco Rinaldo De Agostini è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della predetta società;

Visto la sentenza n. 54/2019 del 22 maggio 2019, depositata in cancelleria in data 24 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Foudre S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Tribunale di Nola in data 18 luglio 2019, depositato in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata in data 22 luglio 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Foudre s.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Foudre s.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;
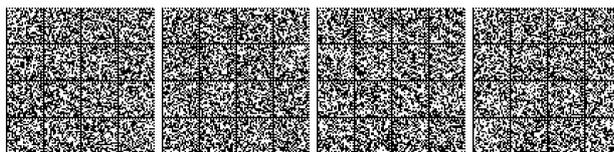
Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Foudre S.r.l. in liquidazione, con sede in Nola, via onorevole Francesco Napolitano, n. 44 - Codice fiscale n. 02256740305, è nominato commissario straordinario il Francesco Rinaldo De Agostini, nato a Campo San Martino, il 31 agosto 1959 già commissario straordinario della società Bernardi Group S.p.a in amministrazione straordinaria (procedura madre) ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato per detta procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Nola;

alla Camera di commercio di Nola, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Campania;

al Comune di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05664

DECRETO 16 agosto 2019.

Scioglimento della «Salvador Allende società cooperativa di consumo», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della Salvador Allende società cooperativa di consumo;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2012 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Salvador Allende società cooperativa di consumo» con sede in Roma (codice fiscale 07526121004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963 (codice fiscale CSLNTN63S26E506Q), e domiciliato in Roma via del Banco di Santo Spirito, n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05682

DECRETO 16 agosto 2019.

Scioglimento della «SB Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «SB Service società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11903841002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963 (codice fiscale CSLNTN63S26E506Q), e domiciliato in Roma via del Banco di Santo Spirito, n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05683

DECRETO 16 agosto 2019.

Scioglimento della «Poggio del Lago società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita in quanto il destinatario è risultato «sconosciuto», situazione rimasta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Poggio del lago società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 08490530584), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Mandolesi, nato a Roma il 22 settembre 1965 (codice fiscale MNDSFN65P22H501C), e domiciliato in Palombara Sabina (RM) via dell'Arco, n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05685

DECRETO 16 agosto 2019.

Scioglimento della «Full Truck società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della Full Truck società cooperativa;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2012 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Full Truck società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 10640561006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessia Santostefano, nata a Roma il 29 febbraio 1972 (codice fiscale SNTLSS72B69H501Q), e ivi domiciliata in salita di Poggio San Lorenzo, n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05688

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «Vecchio Coop. - società cooperativa», in Bellizzi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, 267:

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data l7 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1940, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita per «compiuta giacenza» c che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratte attraverso un sistema informatico a cura della competente direzione generale da un elenco selezionato su base regionale c in considerazione delle dichiarazioni di di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentare dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vecchio coop. - società cooperativa» con sede in Bellizzi (SA) (codice fiscale 05087980651) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore l'avv. Lucia D'Angelis, nata a Paduli (BN) il 22 novembre 1973 (codice fiscale DNGLCU73S62G227O) ed ivi domiciliata, via Ariella n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05681

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «M.P. società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto lart. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
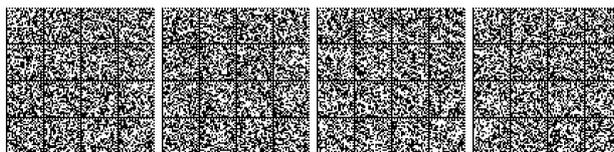
Il professionista proposto cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Francesco Molaro, è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.P. Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli (codice fiscale 02431110218), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Molaro, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18 giugno 1968 (codice fiscale MLRFNC68H18C129T) ed ivi domiciliato in via Raiola n. 61.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05684

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «Lavora con noi società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore nei confronti della società cooperativa «Lavora con noi società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio 2014, emergono pendenze attive da liquidare;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dall'amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavora con noi società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 07618461219), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata a Napoli, viale Michelangelo n. 85 Is. B sc. A c/o dott. Ugo Benigno.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05686

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «La Fenice società cooperativa, in liquidazione», in Monteforte Irpino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Preso atto che il 10 settembre 2018, in data successiva al verbale di mancata revisione, è stato nominato un liquidatore *ex* art. 2545-*duodecies* del codice civile e che, secondo quanto deliberato dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 luglio 2016, se in un caso come quello di specie non si desse luogo allo scioglimento d'ufficio, ma si accondiscendesse ad una sorta di prevalenza dello scioglimento volontario, oltre a suffragare un comportamento evidentemente elusivo della cooperativa, si svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio ed efficacia deterrente;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fenice società cooperativa, in liquidazione» con sede in Monteforte Irpino (AV) (codice fiscale 07216840962), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ilaria Pascucci, nata a Napoli il 30 agosto 1967 (codice fiscale PSCLRI67M70F839T), domiciliata in Avellino, corso Vittorio Emanuele II n. 87.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05687

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «Je.Ma. società cooperativa», in Nola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Je.Ma. società cooperativa» con sede in Nola (NA) (codice fiscale 04495731210), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata a Napoli, viale Michelangelo n. 85 Is. B sc. A c/o dott. Ugo Benigno.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05689

DECRETO 27 agosto 2019.

Scioglimento della «K.S.M. cooperativa società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «K.S.M. cooperativa società cooperativa» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06669260967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Giovanni Battista Saporito, nato a Milano (MI) il 28 ottobre 1963 (codice fiscale SPRLGV63R28F205W) e ivi domiciliato, via Larga, n. 15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 agosto 2019

Il direttore generale: CELI

19A05690
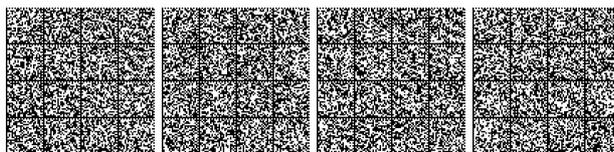
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 settembre 2019.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2019 - 2020. (Determina AMM/PPA n. 698/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE POST AUTORIZZATIVE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'area autorizzazione medicinali;

Vista la determina n. 1214 del 27 luglio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente *ad interim* dell'ufficio procedure *post* autorizzative;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la linea guida CMDh/290/2013/Rev.2 *March* 2017 «*Chapter 9 CMDh best practice guide on fast track procedure for the annual update of human influenza vaccines*»;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020;

Viste le raccomandazioni del *Committee for human medicinal products* (CHMP) dell'EMA (*European medicines agency*) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2019-2020 (EMA/CHMP/BWP/266098/2019 del 12 aprile 2019);

Visto il documento del Ministero della salute del 17 luglio 2019: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020»;
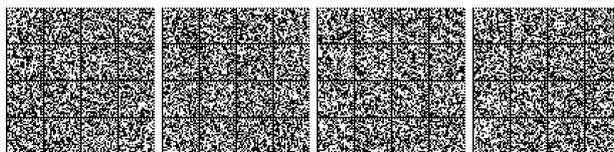
Visto l'accordo del 1° agosto 2019 tra lo Stato e le regioni e le province autonome sul documento del Ministero della salute: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020»;

Considerato che, in base al citato documento del Ministero della salute, «il periodo destinato alla conduzione delle campagne antiinfluenzali in Italia è a partire da ottobre fino a dicembre»;

Visti i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali autorizzati con procedure nazionali e procedure europee, ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 24 giugno 2019, con la quale la società Seqirus S.r.l., codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale INFLUPOZZI SUBUNITÀ (A.I.C. n. 025984) (codice pratica VN2/2019/158);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 20 giugno 2019, con la quale la società Mylan Ire Healthcare Limited con sede legale e domicilio fiscale in Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Dublin (Ireland), ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale INFLUVAC S TETRA (A.I.C. n. 045452), (codice pratica VC2/2019/342), nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/3844/001/II/012 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 24 giugno 2019, con la quale la società Seqirus S.r.l., codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale AGRIPPAL S1 (A.I.C. n. 026405) (codice pratica VC2/2019/343), nonché la notifica di fine della procedura europea IT/H/102/01/II/136 trasmessa dalla competente autorità italiana, in qualità di Stato membro di riferimento;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 24 giugno 2019, con la quale la società Seqirus S.r.l., codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale FLUAD (A.I.C. n. 031840) (codice pratica VC2/2019/345), nonché la notifica di fine della procedura europea IT/H/104/01/II/163 trasmessa dalla competente autorità italiana, in qualità di Stato membro di riferimento;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 24 giugno 2019, con la quale la società Seqirus S.r.l., codice fiscale 01391810528, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale INNOFLU (A.I.C. n. 045390) (codice pratica VC2/2019/346), nonché la notifica di fine della procedura europea IT/H/525/01/II/025 trasmessa dalla competente autorità italiana, in qualità di Stato membro di riferimento;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25 giugno 2019, con la quale la società Sanofi Pasteur Europe, con sede legale e domicilio fiscale in 14 Espace Henry Vallee, 69007 Lione (Francia), ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale VAXIGRIP TETRA, (A.I.C. n. 044898), (codice pratica VC2/2019/347), nonché la notifica di fine della procedura europea DE/H/1949/001/II/018 trasmessa dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 1º luglio 2019, con la quale la società Mylan Italia S.r.l., codice fiscale 02789580590, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale INFLUVAC S (A.I.C. n. 028851), (codice pratica VC2/2019/366), nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/137/01/II/108 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 9 luglio 2019, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue de l'Institute, 89 - Rixensart, B-1330 (Belgio), ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020, relativamente al medicinale FLUARIX TETRA, (A.I.C. n. 043132), (codice pratica VC2/2019/389), nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1939/01/II/046 trasmessa dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);
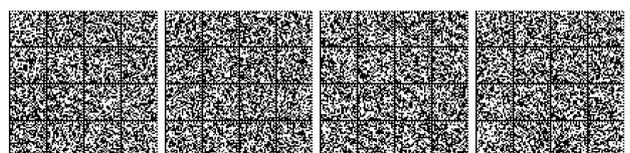
Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in doppia lingua (italiano e tedesco) delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto l'elenco allegato, parte integrante della presente determina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 e divieto di vendita della formulazione 2018-2019.

1. È autorizzata la modifica della composizione, specificata al successivo comma 2, dei vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determina, in accordo alla raccomandazione: «*EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2019-2020*» (EMA/CHMP/BWP/266098/2019 del 12 aprile 2019).

2. I vaccini influenzali quadrivalenti sono costituiti, per la stagione 2019-2020, da antigeni virali preparati in base ai seguenti ceppi:

antigene analogo al ceppo A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09;

antigene analogo al ceppo A/Kansas/14/2017 (H3N2);

antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria/2/87);

antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013 - *like* (lineaggio B/Yamagata/16/88).

Nel caso dei vaccini trivalenti, l'OMS raccomanda, per il *virus* dell'influenza B, l'inserimento dell'antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017- (lineaggio B/Victoria/2/87).

È possibile utilizzare gli stessi *virus* modificati in alcune sequenze genomiche come indicato nella raccomandazione del BWP *ad hoc* influenza *working group* EMA/CHMP/BWP/266098/2019 sopra citata.

3. Prima della loro distribuzione i vaccini influenzali devono essere sottoposti alle procedure di controllo di stato, lotto per lotto, di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultare conformi alla Farmacopea europea e alle relative A.I.C.

4. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2018-2019, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei vaccini riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina, che ha effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 11 settembre 2019

Il dirigente: MARTA
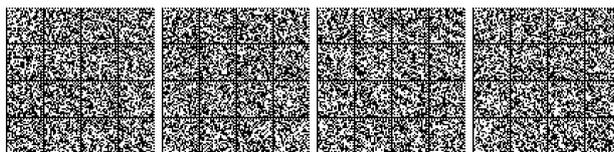
ALLEGATO *1*

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2019– 2020

DITTA	MEDICINALE	COD AIC		CONFEZIONE
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	264	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	276	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	288	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	290	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	338	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	340	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	353	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	326	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	365	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
SEQIRUSS.r.l.	**AGRIPPAL S1**	026405	377	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	034	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	046	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	059	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	061	“sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	073	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
SEQIRUSS.r.l.	**FLUAD**	031840	085	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	036	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	048	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	051	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringapreriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	063	“0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite con 10 aghi

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	051	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringapreriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	063	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite con 10 aghi
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	**FLUARIX TETRA**	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 2 aghi
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	257	"sospensione iniettabile in flaconcino" 1 flaconcino da 0,5 ml
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	269	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	271	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	283	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	295	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	321	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	333	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8
SEQIRUS S.r.l.	**INFLUPOZZI SUBUNITA'**	025984	384	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,25 ml con ago (25 G) 5/8 (bambini)
Mylan Italia S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	133	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
Mylan Italia S.r.l.	**INFLUVAC S**	028851	145	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
Mylan IRE Healhcare Limited	**INFLUVAC S TETRA**	045452	012	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
Mylan IRE Healhcare Limited	**INFLUVAC S TETRA**	045452	024	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
Mylan IRE Healhcare Limited	**INFLUVAC S TETRA**	045452	036	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempitein vetro da 0,5 ml con ago
Mylan IRE Healhcare Limited	**INFLUVAC S TETRA**	045452	048	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempitein vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	010	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	022	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	034	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	046	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	059	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
SEQIRUS S.r.l.	**INNOFLU**	045390	061	"sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock
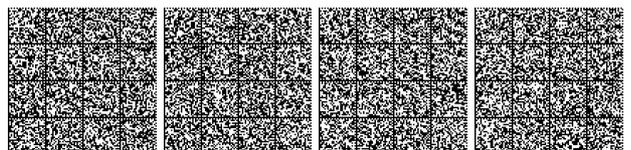
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	017	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	029	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	031	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	043	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	056	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro senza ago
SANOFI PASTEUR EUROPE	**VAXIGRIP TETRA**	044898	068	"0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro senza ago

19A05691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depamag».

Con la determina n. aRM - 119/2019 - 4375 del 31 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DEPAMAG;

confezione: A.I.C. n. 027107010;

descrizione: «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

confezione: A.I.C. n. 027107022;

descrizione: «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

confezione: A.I.C. n. 027107034;

descrizione: «100 mg/ml soluzione orale»1 flacone 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05655

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina»

Con la determina n. aRM - 118/2019 - 898 del 31 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della DOC Generici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIPERACILLINA;

confezione: 034391021;

descrizione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone 2 g + 1 fiala solvente 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05656

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 117/2019 - 3199 del 30 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ZOLPIDEM AUROBINDO ITALIA.

Confezione: 038640138.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038640140.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038640153.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038640165.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in contenitore HDPE.

Confezione: 038640013.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640025.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640037.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640049.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640052.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640064.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640076.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640088.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640090.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640102.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640114.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038640126.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05657

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 593/2019 del 18 luglio 2019, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Levobren» con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 593/2019 del 18 luglio 2019, concernente il «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano LEVOBREN con conseguente modifica stampati, a pagina 27, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 190 del 14 agosto 2019, deve essere modificata la forma e confezione relativa al codice A.I.C. n. 027210 da 069 - «25 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml» a 069 - «25 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone 20 ml».

19A05658

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 572/2019 del 16 luglio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venumrest».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 572/2019 del 16 luglio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano VENUMREST, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2019,

ove si legge:

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1299

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano:

Medicinale VENUMREST.

Confezioni:

A.I.C. n. 036729010 - «450 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036729022 - «450 mg compresse» 30 compresse;

alla società: Welcome Pharma S.p.a. (codice fiscale 05328311005) con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 1 - 0040 - Pomezia (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Leggasi:

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1299

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano.

Medicinale VENUMREST.

Confezioni:

A.I.C. n. 036729010 - «450 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036729022 - «450 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036729034 - «450 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

alla società: Welcome Pharma S.p.a. (codice fiscale 05328311005) con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 1 - 00071 - Pomezia (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale VENUMREST	A.I.C. confezione	Lotti*
«450 mg compresse» 30 compresse	036729022	190397 190398
«450 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL	036729034	190397A

* Data di inizio produzione: 3 aprile 2019 - data di fine produzione: 27 maggio 2019.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
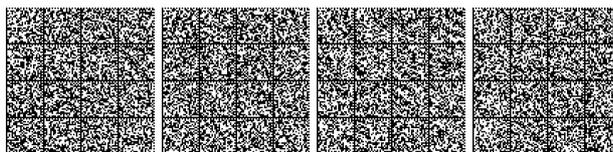
Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05659

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 578/2019 del 16 luglio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan TTS».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 578 del 16 luglio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano CATAPRESAN TTS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019:

ove si legge:

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/736

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 - Milano.

Medicinale CATAPRESAN TTS

Confezioni:

A.I.C. n. 027393014 - «TTS -1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - «TTS -2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - «TTS -3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

alla società: Laboratoires Lavipharm S.A.S. (codice fiscale FR03377930524) con sede legale e domicilio fiscale in 54-56 Avenue Hoche - 75008 - Parigi (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Leggasi:

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/736

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 - Milano.

Medicinale CATAPRESAN TTS.

Confezioni:

A.I.C. n. 027393014 - «TTS -1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - «TTS -2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - «TTS -3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

alla società: Laboratoires Lavipharm S.A.S. (codice fiscale FR03377930524) con sede legale e domicilio fiscale in 54-56 Avenue Hoche - 75008 - Parigi (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
Catapresan TTS-1® Cerotto transdermico 2,5 mg «2 cerotti transdermici + 2 copricerotto»	027393014	1709927 (*)
Catapresan TTS-2® Cerotto transdermico 5 mg «2 cerotti transdermici + 2 copricerotto»	027393026	1900431 (*)
Catapresan TTS-2® Cerotto transdermico 5 mg «2 cerotti transdermici + 2 copricerotto»	027393026	1902573 (*)

(*) *Depending on the number splits during the packaging operations, different sub-lots may result which are defined with the use of a letter or a number after the lot number*, i.e. 1902573/1, 1900431A 1709927C, etc.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05660

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 17 settembre 2019, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 4x4, contraddistinta con la sigla «TF116A190917».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. http://www.cdp.it/.

19A05773

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 6 settembre 2019 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pia Rantala-Engberg, Ambasciatore della Repubblica di Finlandia, S.E. Andrew W. Kronyahn, Ambasciatore della Repubblica di Liberia, S.E. Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco e S.E. Tomaž Kunstelj, Ambasciatore della Repubblica di Slovenia i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

19A05643

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1103
Yen	118,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,78
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,91583
Fiorino ungherese	325,76
Zloty polacco	4,3702
Nuovo leu romeno	4,7318
Corona svedese	10,7268
Franco svizzero	1,0884
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	9,9658
Kuna croata	7,387
Rublo russo	74,2984
Lira turca	6,2181
Dollaro australiano	1,6376
Real brasiliano	4,4355
Dollaro canadese	1,4729
Yuan cinese	7,8283
Dollaro di Hong Kong	8,7095
Rupia indonesiana	15805,12
Shekel israeliano	3,9353
Rupia indiana	79,28
Won sudcoreano	1343,14
Peso messicano	21,8458
Ringgit malese	4,6377
Dollaro neozelandese	1,7296
Peso filippino	58,171
Dollaro di Singapore	1,5376
Baht tailandese	34,247
Rand sudafricano	17,0524

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05650

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1076
Yen	117,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,796
Corona danese	7,456
Lira Sterlina	0,91623
Fiorino ungherese	327,23
Zloty polacco	4,3552
Nuovo leu romeno	4,7305
Corona svedese	10,7653
Franco svizzero	1,086
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	9,9638
Kuna croata	7,3838
Rublo russo	73,836
Lira turca	6,3328
Dollaro australiano	1,6347
Real brasiliano	4,4959
Dollaro canadese	1,4762
Yuan cinese	7,818
Dollaro di Hong Kong	8,6868
Rupia indonesiana	15794,38
Shekel israeliano	3,902
Rupia indiana	79,441
Won sudcoreano	1337,78
Peso messicano	21,9445
Ringgit malese	4,6263
Dollaro neozelandese	1,7286
Peso filippino	57,964
Dollaro di Singapore	1,5351
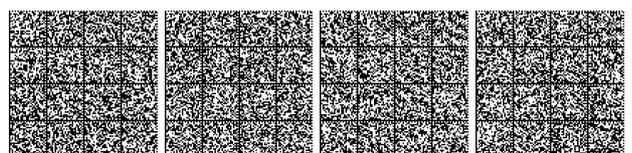
Baht tailandese	34,086
Rand sudafricano	17,0117

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05651

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1104
Yen	118,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,794
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,91545
Fiorino ungherese	327,31
Zloty polacco	4,3529
Nuovo leu romeno	4,728
Corona svedese	10,6983
Franco svizzero	1,0875
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	9,9263
Kuna croata	7,383
Rublo russo	73,1897
Lira turca	6,3462
Dollaro australiano	1,6337
Real brasiliano	4,4621
Dollaro canadese	1,4761
Yuan cinese	7,8438
Dollaro di Hong Kong	8,7072
Rupia indonesiana	15808,76
Shekel israeliano	3,916
Rupia indiana	79,4655
Won sudcoreano	1335,79
Peso messicano	21,8446
Ringgit malese	4,6387
Dollaro neozelandese	1,7308
Peso filippino	57,941
Dollaro di Singapore	1,5354
Baht tailandese	34,173
Rand sudafricano	16,8573

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05652

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1083
Yen	118,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,784
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,9115
Fiorino ungherese	327,79
Zloty polacco	4,3643
Nuovo leu romeno	4,7223
Corona svedese	10,7188
Franco svizzero	1,0905
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	9,939
Kuna croata	7,3928
Rublo russo	72,756
Lira turca	6,3875
Dollaro australiano	1,638
Real brasiliano	4,4717
Dollaro canadese	1,4722
Yuan cinese	7,8523
Dollaro di Hong Kong	8,6889
Rupia indonesiana	15777,1
Shekel israeliano	3,9065
Rupia indiana	79,589
Won sudcoreano	1340,99
Peso messicano	21,8622
Ringgit malese	4,6421
Dollaro neozelandese	1,738
Peso filippino	57,985
Dollaro di Singapore	1,5361
Baht tailandese	34,13
Rand sudafricano	16,8177

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05653
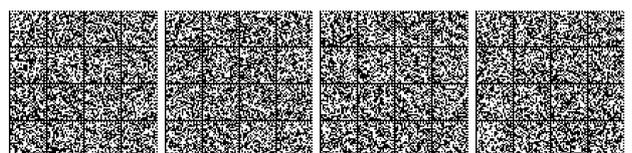
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1065
Yen	117,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,769
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,90453
Fiorino ungherese	328,58
Zloty polacco	4,355
Nuovo leu romeno	4,7212
Corona svedese	10,7165
Franco svizzero	1,0893
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	9,9593
Kuna croata	7,394
Rublo russo	72,9469
Lira turca	6,3815
Dollaro australiano	1,6396
Real brasiliano	4,5224
Dollaro canadese	1,4741
Yuan cinese	7,8439
Dollaro di Hong Kong	8,6776
Rupia indonesiana	15726,13
Shekel israeliano	3,8924
Rupia indiana	79,304
Won sudcoreano	1341,19
Peso messicano	22,0041
Ringgit malese	4,6362
Dollaro neozelandese	1,736
Peso filippino	58,008
Dollaro di Singapore	1,536
Baht tailandese	33,997
Rand sudafricano	16,8439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05654

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1116
Yen	117,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,792
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,90808
Fiorino ungherese	329,23
Zloty polacco	4,3622
Nuovo leu romeno	4,7277
Corona svedese	10,7515
Franco svizzero	1,0885
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	9,9873
Kuna croata	7,3933
Rublo russo	73,2819
Lira turca	6,4642
Dollaro australiano	1,643
Real brasiliano	4,5701
Dollaro canadese	1,4788
Yuan cinese	7,9429
Dollaro di Hong Kong	8,7195
Rupia indonesiana	15834,46
Shekel israeliano	3,9083
Rupia indiana	80,063
Won sudcoreano	1348,82
Peso messicano	22,115
Ringgit malese	4,6748
Dollaro neozelandese	1,7431
Peso filippino	58,327
Dollaro di Singapore	1,5432
Baht tailandese	34,004
Rand sudafricano	16,9646

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05645
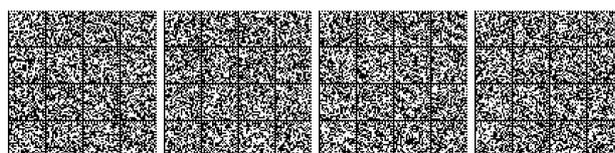
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1104
Yen	117,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,814
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,90435
Fiorino ungherese	328,85
Zloty polacco	4,3696
Nuovo leu romeno	4,732
Corona svedese	10,705
Franco svizzero	1,0884
Corona islandese	138,7
Corona norvegese	9,992
Kuna croata	7,4003
Rublo russo	73,8447
Lira turca	6,47
Dollaro australiano	1,6412
Real brasiliano	4,6144
Dollaro canadese	1,4689
Yuan cinese	7,9519
Dollaro di Hong Kong	8,711
Rupia indonesiana	15821,87
Shekel israeliano	3,9071
Rupia indiana	79,4225
Won sudcoreano	1346,43
Peso messicano	22,1713
Ringgit malese	4,667
Dollaro neozelandese	1,7415
Peso filippino	58,095
Dollaro di Singapore	1,5411
Baht tailandese	33,935
Rand sudafricano	16,9845

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05646

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1083
Yen	117,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,844
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,90823
Fiorino ungherese	330
Zloty polacco	4,3874
Nuovo leu romeno	4,7273
Corona svedese	10,7545
Franco svizzero	1,0872
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	10,011
Kuna croata	7,4025
Rublo russo	74,04
Lira turca	6,425
Dollaro australiano	1,6431
Real brasiliano	4,5901
Dollaro canadese	1,4754
Yuan cinese	7,9357
Dollaro di Hong Kong	8,6959
Rupia indonesiana	15792,82
Shekel israeliano	3,9099
Rupia indiana	79,5905
Won sudcoreano	1345,47
Peso messicano	22,1393
Ringgit malese	4,6712
Dollaro neozelandese	1,7458
Peso filippino	57,998
Dollaro di Singapore	1,5393
Baht tailandese	33,931
Rand sudafricano	17,0319

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05647
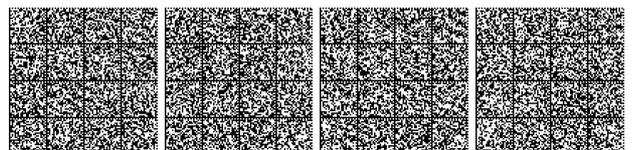
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1072
Yen	117,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,853
Corona danese	7,457
Lira Sterlina	0,90531
Fiorino ungherese	330,26
Zloty polacco	4,3809
Nuovo leu romeno	4,7271
Corona svedese	10,779
Franco svizzero	1,088
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	10,0365
Kuna croata	7,4035
Rublo russo	73,675
Lira turca	6,4594
Dollaro australiano	1,6402
Real brasiliano	4,5908
Dollaro canadese	1,4699
Yuan cinese	7,9081
Dollaro di Hong Kong	8,6876
Rupia indonesiana	15718,92
Shekel israeliano	3,8997
Rupia indiana	79,3415
Won sudcoreano	1340,01
Peso messicano	22,2046
Ringgit malese	4,6696
Dollaro neozelandese	1,7457
Peso filippino	57,793
Dollaro di Singapore	1,5354
Baht tailandese	33,886
Rand sudafricano	16,895

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05648

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1036
Yen	117,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,914
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,90565
Fiorino ungherese	331,07
Zloty polacco	4,3812
Nuovo leu romeno	4,7284
Corona svedese	10,8395
Franco svizzero	1,0909
Corona islandese	138,5
Corona norvegese	10,038
Kuna croata	7,4023
Rublo russo	73,415
Lira turca	6,4418
Dollaro australiano	1,6398
Real brasiliano	4,5879
Dollaro canadese	1,4658
Yuan cinese	7,8908
Dollaro di Hong Kong	8,6549
Rupia indonesiana	15654,57
Shekel israeliano	3,8899
Rupia indiana	78,8365
Won sudcoreano	1333,21
Peso messicano	22,1567
Ringgit malese	4,6412
Dollaro neozelandese	1,749
Peso filippino	57,462
Dollaro di Singapore	1,5312
Baht tailandese	33,754
Rand sudafricano	16,8299

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A05649
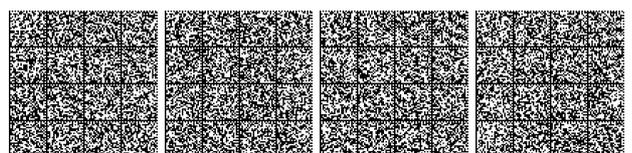
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «SNEEM BLACK PUDDING»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 273 del 14 agosto 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Sneem black pudding», presentata dall'Irlanda ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A05661

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «ΚΡΙΤΣΑ (KRITSA)»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C n. 271 del 13 agosto 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «ΚΡΙΤΣΑ (KRITSA)», presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

19A05666

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-218) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
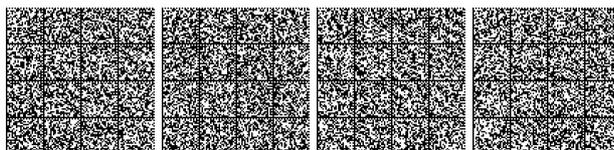
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
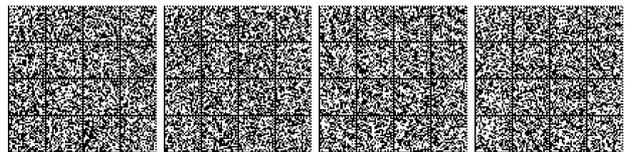
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PRZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.